



**Cassa
Geometri**

Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti

Vademecum

Verifica Finanze anni d'imposta 2021 e 2022

30 ottobre 2025

SOMMARIO

1	Premessa - Difformità e relativi criteri di esame	2
2	Redditi	3
3	Volume d'affari professionale	7

1 PREMESSA - DIFFORMITÀ E RELATIVI CRITERI DI ESAME

Il vademecum è stato suddiviso in due sezioni. La prima sezione analizza le difformità collegate al reddito, la seconda quelle relative al volume d'affari. Stante l'indicazione puntuale, recata negli artt. 10 e 12 del Regolamento sulla Contribuzione della Cassa Geometri, degli imponibili professionali dichiarati ai fini fiscali come unico riferimento per commisurare la contribuzione previdenziale, si sono esaminati i casi più ricorrenti che richiedono per loro natura il necessario allineamento degli imponibili previdenziali a quelli fiscali, senza alcuna possibilità di diverso trattamento.

I dati dell'Agenzia delle Entrate sono la base certa della verifica reddituale. Eventuali errori commessi nel redigere le denunce fiscali non possono essere corretti, né tantomeno giustificati con l'invio di fatture o altro, presso gli uffici della Cassa Geometri, ma devono trovare soluzione esclusivamente presso gli uffici tributari attraverso le modalità da questi consentite.

2 REDDITI

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

**MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ
ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO
POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE
CONTESTAZIONE**

Compensi lordi

Ai fini previdenziali sono stati dichiarati i compensi lordi anziché il reddito professionale.

Il sistema previdenziale obbligatorio dei geometri fa riferimento al reddito professionale dichiarato all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività professionale, il quale deve essere comunicato alla Cassa per la determinazione della contribuzione.

La comunicazione alla Cassa è considerata difforme e quindi si deve procedere al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto, ancorché l'errore consista nell'aver dichiarato i compensi al posto del reddito.

Reddito imponibile complessivo

La dichiarazione del reddito imponibile complessivo (Indicato nel quadro RN del Modello Redditi PF) anziché del reddito professionale netto (Indicato nel quadro RE del Modello Redditi PF) produce comunicazione difforme.

Il sistema previdenziale obbligatorio dei geometri fa riferimento al reddito professionale dichiarato all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività professionale, il quale deve essere comunicato alla Cassa Geometri per la determinazione della contribuzione previdenziale.

La comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

Reddito compensato con eventuali perdite pregresse

Il reddito dichiarato alla Cassa Geometri è inferiore all'effettivo reddito delle attività professionali poiché è stato indicato al netto delle perdite di esercizi precedenti.

Il sistema previdenziale dei geometri fa riferimento all'effettivo reddito prodotto per lo svolgimento di attività professionale nell'anno di esercizio. Le perdite pregresse da portare in diminuzione hanno influenza esclusivamente sulla determinazione del reddito ai fini del calcolo delle imposte fiscali.

La comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE CONTESTAZIONE

Esclusione dell'indennità di maternità

Dal reddito professionale dichiarato ai fini previdenziali è stata esclusa l'indennità maternità.

L'indennità di maternità viene erogata in sostituzione del mancato reddito e come tale costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Pertanto forma base imponibile sia ai fini delle imposte sia ai fini previdenziali per il calcolo del contributo soggettivo.

La comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

Studi di settore

Il reddito professionale dichiarato alla Cassa ai fini previdenziali è privo dell'adeguamento agli studi di settore.

Il sistema contributivo previdenziale dei geometri è commisurato al livello del reddito ai fini delle imposte e pertanto il reddito professionale da dichiarare è quello comprensivo dell'adeguamento agli studi di settore, poiché lo stesso alimenta il predetto reddito.

Reddito contribuente in regime fiscale forfettario

Il reddito indicato ai fini previdenziali è quello netto di cui al rigo LM36 anziché quello professionale lordo indicato al rigo LM34 del quadro LM sezione II / Modello Redditi PF.

Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario, deve dichiarare, ai fini previdenziali, il reddito lordo indicato al rigo LM34 ((nel caso si esercitino altre attività oltre quella professionale è più comodo reperire l'imponibile previdenziale da dichiarare nella colonna 5 (Reddito per attività)) e non il reddito al netto dei contributi previdenziali riportato nel rigo LM36 del quadro LM Sezione II.

La comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI**MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ
ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO
POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE
CONTESTAZIONE****Contribuente in regime fiscale forfettario con
dichiarazione reddito uguale ai componenti positivi
anziché al reddito per attività**

Anziché indicare il reddito di cui alla colonna 5 sono stati indicati i componenti positivi esposti alla colonna 3 del quadro LM sezione II del Modello Redditi PF.

Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario (Quadro LM sezione II del Modello Redditi PF), ai fini previdenziali deve dichiarare il livello di reddito professionale lordo indicato nella colonna 5 e non il totale dei componenti positivi indicati nella colonna 3 che per tale tipo di contribuente equivalgono al volume d'affari professionale sul quale commisurare il contributo integrativo. Si dovrà procedere al necessario allineamento ed al recupero del dovuto.

**Contribuente in regime fiscale di vantaggio
maggiorazione del 4%**

Il reddito comunicato alla Cassa Geometri non coincide con quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate perché all'imponibile fiscale (rigo LM6) è stata sottratta la maggiorazione del 5% applicata a titolo di contributo integrativo.

Il contribuente optante per il regime fiscale di vantaggio, ai fini previdenziali deve dichiarare il livello di reddito lordo indicato nel Quadro LM sezione I al rigo LM6 del Modello Redditi PF. Poiché il contributo integrativo del 5% non è ricompreso nel reddito professionale imponibile ai fini fiscali di cui al predetto rigo.

Si ricorda che la maggiorazione addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, di cui parlano le istruzioni del Modello Redditi PF, è la maggiorazione a favore della Gestione Separata Inps, per coloro naturalmente che sono iscritti a questa gestione, e non già quella riferita al contributo integrativo da versare a favore delle casse professionali.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

**MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ
ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO
POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE
CONTESTAZIONE**

Amministratore di condominio

Al reddito previdenziale dichiarato alla Cassa Geometri è stata sottratta la parte di reddito derivante dall'attività di amministratore di condominio.

Il reddito di amministratore di condominio prodotto da un iscritto all'Albo è reddito professionale a tutti gli effetti, così come disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri che si sono succedute nel tempo, tale orientamento è stato confermato e ribadito anche dalla circolare 72/2015 dell'INPS. Pertanto lo stesso è da assoggettare alla previdenza della Cassa, non sussistendo, nel caso specifico, obblighi nei confronti della Gestione Separata Inps. Si procederà quindi al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

Attività peritali e operazioni di stima

Al reddito previdenziale dichiarato alla Cassa Geometri è stata sottratta la parte di reddito derivante dall'attività peritale o di stima.

L'attività peritale e le operazioni di stima in generale rientrano, per un iscritto all'Albo, nella sfera professionale a tutti gli effetti, così come già disciplinato dalle disposizioni recate in materia di tariffe professionali dei geometri (Legge n.144 del 2 marzo 1949 e successive modifiche). Pertanto sono da assoggettare alla previdenza della Cassa, senza alcun obbligo nei confronti della Gestione Separata Inps. Si procederà quindi al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

3 VOLUME D'AFFARI PROFESSIONALE

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI	MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE CONTESTAZIONE
--------------------------	--

Mancata inclusione nel volume d'affari del contributo integrativo

Il volume d'affari è stato indicato al netto anziché al lordo del contributo integrativo.

Per i geometri con partita Iva solo a partire dalla dichiarazione 2023 - anno d'imposta 2022 - il volume d'affari deve essere dichiarato ai fini previdenziali al netto del contributo integrativo (nuova normativa). Per la dichiarazione 2022, anno d'imposta 2021, si applica la precedente normativa e pertanto il volume d'affari professionale da indicare nella comunicazione previdenziale è quello esposto nel Quadro VE (Rigo VE50) del Modello Iva, il quale include il contributo integrativo in quanto imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto e il sistema di calcolo previdenziale teneva conto di questa circostanza. Si procederà quindi al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto

Esercizio di più attività e contabilità separate

La parte di volume d'affari non dichiarata alla Cassa Geometri deriva da attività di impresa

I professionisti che esercitano più attività, per le quali è prevista la tenuta di contabilità separate (art. 36 del D.P.R. 633/72), come ad esempio l'esercizio contemporaneo dell'attività d'impresa e dell'attività professionale, devono compilare due moduli del modello Iva, contrassegnati rispettivamente con il codice Ateco dell'attività d'impresa e con il codice dell'attività professionale.

Ove queste invece non siano state contabilizzate separatamente, si considera il complessivo volume d'affari professionale e su questo sarà calcolato il contributo integrativo.

A meno che l'errore non venga corretto con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate e se ne dia tempestiva comunicazione alla Cassa Geometri.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI**MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ
ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO
POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE
CONTESTAZIONE****Cessione di beni ammortizzabili**

Da volume d'affari complessivo sono stati detratti gli importi di fatture riferite alla cessione di beni ammortizzabili.

La base di calcolo del contributo integrativo è l'importo del volume d'affari professionale dichiarato ai fini fiscali nel Quadro VE, rigo VE50. Qualora pertanto il dato fiscale risulti impreciso a causa di erroneo inquadramento delle operazioni relative alla cessione beni ammortizzabili (o passaggi interni), la Cassa non preclude alcuna iniziativa volta a correggere il dato fiscale attraverso le modalità consentite dall'Agenzia delle Entrate. La comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si procederà al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

Spese sostenute in nome e per conto del cliente

Dal volume d'affari professionale sono state sottratte le spese sostenute in nome e per conto del committente.

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, purché debitamente documentate, sono escluse dal computo della base imponibile (art. 15 DPR 633/1972) e quindi non sono contenute nel volume d'affari esposto nel rigo VE50 del Quadro VE della dichiarazione Iva. Ove queste invece siano state considerate nella formazione del volume d'affari professionale, concorrono alla determinazione del contributo integrativo e non possono essere escluse dal volume d'affari previdenziale. A meno che l'errore non venga corretto presso l'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla stessa.

Spese esecuzione prestazione professionale

Dal volume d'affari professionale sono state escluse le spese sostenute per l'esecuzione della prestazione professionale.

Le spese inerenti all'esecuzione della prestazione professionale formano volume d'affari professionale e sono quindi rilevanti ai fini del contributo integrativo.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE CONTESTAZIONE

Subagenti assicurativi

Non è stata dichiarata alla Cassa Geometri la parte di reddito derivante dall'attività di subagente delle assicurazioni.

Qualora l'interessato abbia errato la compilazione del modello fiscale, attraendo tali operazioni alla sfera professionale, dovrà, ai fini dell'annullamento dell'accertamento, correggere la propria dichiarazione fiscale attraverso le modalità consentite dall'Agenzia delle Entrate. In mancanza di apposita certificazione di avvenuta correzione rilasciata dall'Agenzia, la contribuzione previdenziale dovrà essere necessariamente commisurata alle risultanze reddituali dichiarate per attività professionale, quali risultano dalle denunce fiscali rese ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Esigibilità differita

Il volume d'affari è difforme perché non è stata considerata la parte con imposta ad esigibilità differita.

Il volume d'affari posto a base del calcolo del contributo integrativo è quello dichiarato fiscalmente nell'anno d'imposta per l'esercizio di attività professionale e a nulla rileva l'esigibilità differita dell'Iva, che ha effetti solo ai fini dell'imposta fiscale.

Riaddebito spese comuni

Il volume d'affari previdenziale è stato depurato delle operazioni di riaddebito relative a fatture emesse tra professionisti senza vincoli di associazione a puro titolo di addebito spese, per condivisione del locale adibito a studio.

Le quote dei riaddebiti delle spese comuni, sebbene concorrano a formare il volume d'affari complessivo, non alimentano il volume d'affari previdenziale e pertanto non sono assoggettate al contributo integrativo. Si rammenta che l'operazione di riaddebito per essere sottratta al contributo deve essere inerente alla ripartizione delle spese relative allo studio (energia elettrica, telefono, riscaldamento, affitto dello studio, spese condominiali, utilizzo licenze software, ecc.) quando lo stesso è utilizzato da più professionisti (da intendere quindi come persone fisiche e non come società).

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE CONTESTAZIONE

Operazioni di locazione e sublocazione

Dal volume d'affari dichiarato ai fini previdenziali è stato sottratto l'importo delle fatture riferite a locazione e sublocazione.

Nella formula del riaddebito, evidentemente non è compresa la locazione o la sublocazione immobiliare regolata da apposito contratto registrato, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, non riconducibili quindi alla pur ampia sfera dell'attività professionale. Se ne deduce che tale attività, essendo provvista di un proprio codice Ateco, è fiscalmente indipendente e di conseguenza il volume d'affari deve essere dichiarato separatamente da quello professionale. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.

In caso di errore – attrazione di tali componenti di reddito alla sfera professionale - dovrà esser modificata la dichiarazione fiscale, in caso contrario il volume d'affari posto a base della contribuzione sarà quello complessivamente dichiarato al Fisco con codice di attività professionale

Volume d'affari contribuenti in regime fiscale di vantaggio

Il volume d'affari non è stato indicato ai fini previdenziali poiché è stato adottato il regime fiscale di vantaggio.

I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio devono, ai sensi della vigente normativa, applicare in fattura il contributo integrativo.

Il contributo integrativo a favore della Cassa Geometri è calcolato in relazione all'importo del "Totale componenti positivi" indicati nel Quadro LM sezione I al rigo LM2 del Modello Redditi PF.

Omissione della dichiarazione previdenziale

È stata omessa la presentazione della dichiarazione previdenziale, mancando di effettuarla online alla Cassa tramite il servizio "Adempimenti Dichiarativi"

Si ricorda che la dichiarazione previdenziale doveva essere resa alla Cassa tramite il servizio online Adempimenti Dichiarativi, riportando gli imponibili professionali dichiarati al Fisco. Pertanto è necessario acquisire gli imponibili fiscali di natura professionale, che sono l'unico riferimento per commisurare la contribuzione previdenziale dovuta.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE CONTESTAZIONE

Altre prestazioni occasionali dichiarate nel quadro RL del Modello Redditi PF

Nell'imponibile previdenziale dichiarato alla Cassa Geometri sono stati sommati altri proventi derivanti da prestazione di natura occasionale.

Un professionista iscritto all'albo che esercita l'attività professionale, seppure occasionalmente, è sempre vincolato al regime fiscale dei redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del Tuir, in quanto le professioni intellettuali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi si sottraggono all'applicazione della norma in materia di lavoro occasionale. Comunque sia non possono essere assoggettati alla tutela previdenziale dei geometri imponibili che non derivino dall'attività professionale o che siano stati conseguiti prima dell'iscrizione alla Cassa.

Volume d'affari professionale per chi applica il regime fiscale forfettario

La difformità deriva dal fatto che non è stato dichiarato il volume d'affari poiché il regime fiscale forfettario non prevede la dichiarazione ai fini dell'IVA.

Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario (Quadro LM sezione II del Modello Redditi PF), ai fini previdenziali deve dichiarare l'importo dei componenti positivi, che sono l'equivalente del volume d'affari (in questo caso determinato per cassa) da comunicare alla Cassa per il calcolo del contributo integrativo. Il dato è reperibile nel suddetto quadro alla colonna 3.

Distribuzione di utili societari

Nella dichiarazione previdenziale sono inclusi dividendi di società che opera nel settore delle costruzioni.

Alla Cassa devono essere dichiarati eventuali dividendi provenienti da società che esercitano l'attività professionale e non già i dividendi ricevuti da società che operano in settori economici estranei alla professione. Dai dati in possesso della Cassa non risulta la Sua partecipazione in società esercenti attività professionale e pertanto la comunicazione alla Cassa si considera difforme e quindi si deve procedere al necessario allineamento dei dati e al recupero del dovuto.

DIFFORMITÀ PIÙ FREQUENTI

**MOTIVAZIONE PER CUI SI PROCEDERÀ
ALL'ALLINEAMENTO DEI DATI. NON ESSENDO
POSSIBILE ACCOGLIERE UNA EVENTUALE
CONTESTAZIONE**

**Imponibili professionali per chi applica il regime fiscale
forfettario**

In caso di applicazione del regime forfettario, quali sono
gli imponibili professionali da dichiarare ai fini
previdenziali?

Il contribuente optante per il regime fiscale forfettario (Quadro LM sezione II del Modello Redditi PF), ai fini previdenziali deve dichiarare il livello di reddito indicato nell'ultima colonna sotto la voce "reddito per attività" (colonna 5). Il volume d'affari è invece l'equivalente del totale dei componenti positivi indicati nella colonna 3 in corrispondenza del reddito dichiarato. Il contributo integrativo è calcolato sul totale dei componenti positivi.